



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale

Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona
A.S.L. BA



Comune di Molfetta
Ass. ai servizi Socio-Educativi

REGOLAMENTO SULL’AFFIDO FAMILIARE DELL’AMBITO TERRITORIALE MOLFETTA/GIOVINAZZO

SOMMARIO

1. OGGETTO E PRINCIPI GENERALI
2. DESTINATARI E DIRITTI DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE ED AFFIDATARIA
3. TIPOLOGIE DI AFFIDO FAMILIARE
4. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E COMPETENZE
5. COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEL COMUNE
6. COMPITI DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
7. CONTRIBUTI ECONOMICI
8. CONCLUSIONE DELL’AFFIDO
9. COPERTURA ASSICURATIVA
10. ENTRATA IN VIGORE
11. NORME FINALI



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale

**Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona
A.S.L. BA**



Comune di Molfetta
Ass. ai servizi Socio-Educativi

Art.1

Oggetto e principio generali

1. L'affido familiare è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari, in un contesto familiare che assicuri processi di crescita e di sviluppo armonico del minore stesso.
2. L'affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l'allontanamento. Pertanto esso si pone sia come strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo, in situazioni di crisi già manifesta. Concretamente si realizza attraverso l'inserimento del minore in un nucleo affidatario, o presso una persona singola che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente.
3. Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in difficoltà e gli interventi mirati al sostegno ed al recupero delle capacità genitoriali del nucleo familiare d'origine.
4. I Comuni dell'Ambito territoriale Molfetta/Giovinazzo promuovono l'affido familiare, pertanto il presente regolamento definisce i criteri, i tempi e le modalità di collocamento di minori in situazioni di affidamento familiare, gli impegni dei Comuni associati nonché i doveri ed i diritti della famiglia d'origine e della famiglia affidataria.

ART.2

Destinatari e diritti dei minori e della famiglia d'origine ed affidataria

1. Destinatari dell'affido familiare sono i minori, momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che necessitano di un collocamento temporaneo presso



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale

Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona A.S.L. BA



Comune di Molfetta
Ass. ai servizi Socio-Educativi

un nucleo familiare che meglio risponde alle loro esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali.

2. Nella realizzazione e nell'attivazione del progetto il minore ha diritto a:
- essere ascoltato, adeguatamente preparato ed informato (compatibilmente all'età) relativamente alle motivazioni ed alle modalità di attuazione del progetto di affidamento;
 - essere sostenuto con opportuni interventi pedagogici e psicologici durante tutto il percorso;
 - mantenere i rapporti con la famiglia d'origine (qualora non sia un affidamento protetto);
 - continuare ad avere rapporti con la famiglia affidataria, anche al termine dell'affidamento, qualora non vi siano controindicazioni.

LA FAMIGLIA D'ORIGINE

1. Nell'attivazione e realizzazione del progetto di affidamento, la famiglia d'origine sarà informata, in generale, sulle finalità dell'affidamento e, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per tentare di superare i problemi individuali o familiari che hanno determinato la necessità dell'affidamento e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio.

2. La famiglia d'origine si impegna a:

- mantenere rapporti con l'equipe multidisciplinare di riferimento;
- rispettare modalità, luoghi, tempi degli incontri con il minore, prevalentemente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni dell'autorità Giudiziaria.
- collaborare con la famiglia affidataria nell'interesse del minore, seguendo le indicazioni fornite;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento di affidamento del minore;



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale

Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona A.S.L. BA



Comune di Molfetta
Ass. ai servizi Socio-Educativi

- e) favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.
3. Nel caso di affido consensuale la famiglia d'origine sottoscrive gli impegni di cui al punto precedente su apposito modulo predisposto dai servizi.
4. Nel caso di affido giudiziale le modalità dell'affido sono definite dal Tribunale per i Minorenni e sarà il Servizio Sociale Professionale a seguire il caso.

LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

1. Soggetti affidatari possono essere le famiglie, le coppie o le singole persone, con o senza figli, che si sono dichiarati disponibili e per i quali l'èquipe psicosociale abbia accertato la presenza dei requisiti necessari per poter realizzare l'accoglienza del minore quali:

- a) Conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell'affido e dell'inesistenza di prospettive adottive;
- b) Disponibilità ad assicurare al minore un sistema di rapporti affettivi ed educativi che favoriscano la sua maturazione;
- c) Disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia di origine e con gli operatori dei servizi competenti.

2. Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto affido, la famiglia affidataria sarà preparata, attraverso un adeguato percorso formativo a cura del soggetti partnership, sulle finalità dell'affido in generale; sarà inoltre informata sugli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto ed opportunamente sostenuta individualmente e/o attraverso il gruppo durante tutte le fasi del progetto di affido.

3. L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale, in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

4. La famiglia affidataria, sottoscrivendo apposito modulo, si impegna a:

- a) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del minore in affido, in collaborazione con i servizi tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori, garantendo le condizioni ambientali, relazionali ed affettive utili a consentire un adeguato sviluppo psico-fisico dello stesso;



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale

Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona
A.S.L. BA



Comune di Molfetta
Ass. ai servizi Socio-Educativi

- b) favorire i rapporti proficui tra il minore e la sua famiglia naturale secondo le indicazioni dei Servizi Sociali Professionali;
- c) assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia;
- d) prendere, in caso di assoluta urgenza, i necessari provvedimenti sanitari dandone immediata comunicazione ai genitori ed agli operatori psico-sociali di riferimento;
- e) evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia naturale.

5. Alla famiglia affidataria viene corrisposto da parte del Comune di residenza dei genitori del minore, un contributo mensile indipendentemente dalla situazione economica dello stesso secondo quanto previsto dal presente Regolamento e viene rilasciata la certificazione attestante l'avvenuto collocamento del minore presso di loro.

6. La famiglia affidataria può essere reperita o attraverso il Servizio Sociale comunale o attraverso le reti di famiglie affidatarie del privato sociale.

Art.3

TIPOLOGIE DI AFFIDO FAMILIARE

1. L'affido familiare può essere disposto in forma consensuale e in forma giudiziale.

L'AFFIDO CONSENSUALE è disposto dal Sindaco del Comune di residenza del minore, su proposta del Servizio Sociale Professionale e prevede il consenso scritto manifestato dai genitori o dal genitore esercitante la potestà o dal tutore e l'atto di impegno da parte degli affidatari: l'Amministrazione Comunale invia tale provvedimento al Giudice Tutelare competente per territorio che lo rende esecutivo con decreto.

L'AFFIDO GIUDIZIALE è disposto dal tribunale per i Minorenni attraverso l'emanazione di un decreto e si realizza ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore.



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale

Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona A.S.L. BA



Comune di Molfetta
Ass. ai servizi Socio-Educativi

2. Il minore può essere collocato in affidamento in forma consensuale o giudiziale secondo le seguenti tipologie:

- a) Affidamento intra familiare: avviene nell'ambito della famiglia allargata del minore;
- b) Affidamento etero familiare: avviene presso una famiglia diversa da quella di origine, che si è resa disponibile previa selezione e formazione adeguata;
- c) Affidamento a tempo pieno: il minore viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria e mantiene rapporti con la sua famiglia di origine in momenti concordati;
- d) Affidamento a tempo parziale: prevede che il minore sia accolto presso una famiglia affidataria per alcuni momenti definiti:
 - durante l'arco della giornata (alcune ore del giorno con gli affidatari)
 - per periodi limitati il minore trascorre alcuni giorni della settimana, week-end o vacanza con gli affidatari.
- e) Affidamento in pronto intervento: prevede la collocazione in una famiglia di un minore in situazione di grave rischio o pregiudizio per il quale sia necessaria una misura urgente di protezione: ha durata limitata, in attesa che si formuli un progetto a più lunga scadenza.

3. L'affidamento familiare è, in ogni caso, temporaneo. La durata è correlata alle esigenze del minore, alle caratteristiche della famiglia d'origine, alle motivazioni che hanno determinato l'allontanamento ed al tempo necessario per risolvere i problemi sussistenti.

ART.4

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E COMPETENZE

1. L'affidamento si realizza con l'intervento integrato del Servizio Sociale dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale e dell'equipe multidisciplinare, che collaborano in ogni parte del progetto, ciascuno in base alle proprie competenze.

2. Le funzioni inerenti all'affidamento dal punto di vista giuridico-amministrativo ed economico sono in capo al Comune di residenza degli esercenti la potestà secondo la normativa vigente.



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale

**Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona
A.S.L. BA**



Comune di Molfetta
Ass. ai servizi Socio-Educativi

ART.5

COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEL COMUNE

Il Servizio Sociale Professionale provvede a:

- a) Disporre un programma di assistenza e sostegno alla famiglia di origine del minore, nonché il progetto educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutto i soggetti interessati;
- b) Valutare la necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario e alternativo all'inserimento in struttura comunitaria;
- c) Agevolare i rapporti tra minore e famiglia d'origine favorendo il suo rientro nella stessa secondo le modalità più idonee;
- d) Vigilare sull'andamento dell'affidamento svolgendo opera di sostegno educativo;
- e) Disporre il provvedimento di affidamento familiare consensuale;
- f) Trasmettere al giudice Tutelare la documentazione completa necessaria affinché il provvedimento di affido sia reso esecutivo;
- g) Corrispondere alla famiglia affidataria il contributo mensile secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ART.6

COMPITI DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

1. L'affido familiare è realizzato dagli operatori del servizio Sociale Professionale che si avvale del supporto degli operatori dell'èquipe multidisciplinare di ambito che operano in èquipe, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal Protocollo Operativo del PdZ sottoscritto con la ASL in data 21/07/2011.

2. Le èquipe multidisciplinari presenti in ciascun Comune dell'Ambito svolgono funzioni di valutazione della situazione di rischio del minore e predisposizione del progetto di affido specificando gli obiettivi, la durata dell'intervento e gli impegni assunti dal servizio e dalle famiglie in collaborazione con l'assistente sociale referente del caso.



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale

**Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona
A.S.L. BA**



Comune di Molfetta
Ass. ai servizi Socio-Educativi

ART.7

CONTRIBUTI ECONOMICI

1. I Comuni dell'Ambito territoriale Molfetta/Giovinazzo, in base alla residenza degli esercenti la potestà del minore, si impegnano a riconoscere alla famiglia affidataria un contributo economico mensile al fine di contribuire alle spese necessarie per il mantenimento del minore, indipendentemente dal proprio reddito secondo le seguenti modalità:
 - * affido consensuale e giudiziale intra/etero familiare ;
 - * senza contributo economico, se i familiari che sono tenuti agli alimenti in base all'art.433 del C.C. abbiano la possibilità di provvedervi;
 - * con contributo economico per situazioni nelle quali i parenti non sono in grado di provvedere alle necessità economiche del minore e comunque, entro i limiti delle disponibilità finanziarie dei bilanci dei comuni.

Per l'affido familiare viene riconosciuto un contributo economico mensile finalizzato alle spese di mantenimento del minore pari ad €300,00.

Inoltre, i Comuni dell'ambito, così come previsto dalle Linee guida regionali per l'affido familiare, prevedono contributi straordinari a titolo di rimborso per le spese sostenute dagli affidatari per il verificarsi di alcune eventualità:

- Spese mediche straordinarie che esulano dalle prestazioni del servizio Sanitario nazionale o fruibili con difficoltà (acquisto occhiali da vista, cure odontoiatriche o ortodontiche, protesi e ausili tecnici, spese per assistenza ospedaliera....)
- Spese per alimenti particolari (per lattanti, per allergie alimentari, celiachia, ecc....)

Pertanto, potrà essere erogato in favore delle famiglie affidatarie, un contributo straordinario, debitamente documentato, in base al vigente regolamento sulle prestazioni economiche e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie dei bilanci propri dei Comuni.



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale

Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona
A.S.L. BA



Comune di Molfetta
Ass. ai servizi Socio-Educativi

ART.8

CONCLUSIONE DELL’AFFIDO

1. L’affido familiare si conclude quando:
 - a) la famiglia d’origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato;
 - b) la sua continuazione non è più nell’interesse del minore;
 - c) il minore affidato ha raggiunto la maggiore età o ha terminato il “prosieguo amministrativo” (anni 21).
 - d) viene definito dall’Autorità minorile che lo ha predisposto;
 - e) nel caso di affido consensuale viene revocato il consenso da parte della famiglia d’origine.
 - f) Il Servizio Sociale Professionale che ha seguito l’evoluzione dell’affido informa tutti i soggetti coinvolti (minore,famiglia affidataria, equipe multidisciplinare, Autorità minorile,) condivide con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. A tale scopo esso:
 - g) attiva gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro;
 - h) organizza, successivamente e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il ritorno del bambino nella sua realtà di origine.

2. Il prosieguo amministrativo viene disposto dall’Autorità Giudiziaria, termina al compimento dei 21 anni e dovrà prevedere un progetto educativo individualizzato. In questo caso gli affidatari potranno essere ancora sostenuti dagli operatori del servizio e, se ritenuto opportuno, continuare a percepire il contributo economico per l’affido.

ART.9

COPERTURA ASSICURATIVA

I minori collocati in affido e le famiglie affidatarie sono coperti da apposita polizza assicurativa comunale per i servizi socio-assistenziali.



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale

Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona
A.S.L. BA



Comune di Molfetta
Ass. ai servizi Socio-Educativi

ART.10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la delibera di approvazione, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto comunale.

Lo stesso si applica anche agli interventi di affido familiare in atto.

ART.11

NORME FINALI

Il presente regolamento sostituisce, dalla data di entrata in vigore, tutti i precedenti regolamenti relativi all'affido familiare, compresi quelli relativi ai contributi economici che riguardano l'affido.